

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VII Commissione,

premesso che:

nel recente corso nazionale di aggiornamento, organizzato dall'Ente unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), su «La didattica specifica e trasversale dell'insegnamento della scrittura — stenoscrittura — trattamento testi — classe di concorso — A/75 — e — A/76 — nel biennio sperimentale IGEA, ERICA, 1992 e BROCCA: come prospettato dalle proposte di legge n. 305 e n. 744, nonché dai disegni di legge n. 530 e n. 679 per la formazione — riconversione universitaria dei docenti di stenografia — trattamento testi — classe di concorso — A/75 — e — A/76 —», autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione — direzione generale per l'istruzione tecnica con provvedimento n. 8799 del 17 novembre 1995 nonché con decreto del dirigente superiore dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del 18 dicembre 1995, diramato con nota n. 3531 del 22 dicembre 1995 — e patrocinato dalla rappresentanza a Milano della Commissione europea, dall'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Lombardia, dalla Regione Lombardia — settore giovani, formazione professionale e lavoro —, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, dal provveditorato agli studi, dalla provincia, dall'istituto tecnico commerciale statale Vittorio Emanuele II e dalla relativa associazione genitori degli studenti di Bergamo, nonché dalle città di Alzano Lombardo e Seriate, svoltosi dal 21 al 23 marzo 1996 presso l'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali Enrico Falck di Sesto San Giovanni (Milano), sono state ancora evidenziate persistenti ed ingiustificate discriminazioni da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale ha dato attuazione alla risoluzione Sbarbati

ed altri n. 7-00113 del 27 ottobre 1994 (Classe di concorso di stenografia) in modo discordante rispetto a quanto stabilito nella stessa, lasciando emergere gravi discrepanze tra l'impegno assunto dal Governo e quanto disposto dallo stesso Ministro;

il Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione II del 25 maggio 1994 (n. sezione 1012/84), in relazione alla ridefinizione delle classi di concorso a cattedre, ha espresso il parere di non sopprimere l'insegnamento di stenografia proprio per non diminuire l'area disciplinare della scuola secondaria superiore nel cui ambito è presente tale docenza;

il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1994, n. 334, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 20 gennaio 1995, n. 16, supplemento ordinario, prevede, nella tabella A delle classi di concorso a cattedre, al numero progressivo 075, l'insegnamento di stenografia unito alla dattilografia;

il 28 giugno 1995 si è svolta, presso la VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, un'audizione del professor Rosario Leone, capo della delegazione dei docenti di stenografia — trattamento testi della scuola di Stato, raggruppati nell'Ente unione professionale stenografica italiana;

gli allora componenti la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso di tale audizione, hanno potuto osservare, in videocassetta, le metodologie innovative di apprendimento dell'insegnamento di stenografia — trattamento testi nonché la premiazione degli studenti partecipanti alla VII edizione della relativa mostra nazionale che impegna, ogni anno, moltissimi alunni degli istituti tecnici commerciali e professionali di Stato italiani nell'elaborazione di composizioni connotative, trascodificate nei linguaggi della stenoscrittura e in lingua straniera,

con rappresentazioni grafico-pittoriche e realizzazione di video, denotando la trasversalità didattica di tale materia in rapporto alle diverse produzioni testuali;

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 gennaio 1996, n. 122, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 marzo 1996, n. 63, supplemento ordinario, serie generale, istituzionalizza il corso sperimentale Igea negli istituti tecnici commerciali, facendo corrispondere la classe di concorso - 075/A - dattilografia e stenografia - alla materia trattamento testi e dati, mai prevista, quest'ultima (dalle ordinanze ministeriali del 1° dicembre 1990, n. 328, alla più recente del 25 maggio 1995, n. 171) nel *curriculum* del progetto Igea;

nel decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 gennaio 1996, la programmazione della materia trattamento testi e dati persegue obiettivi delle scienze matematiche e dell'economia d'azienda anziché quelli formativi di base, relativi alla scrittura-stenoscrittura proprio per una corretta produzione testuale grafico-pittorico-multimediale;

in data 8 marzo 1996, il Presidente della Repubblica ha inviato, quale suo premio, una medaglia d'argento al professor Rosario Leone per il corso nazionale di aggiornamento nella disciplina stenografia;

l'istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo, istituto Polo Igea, in data 15 aprile 1996, protocollo n. 1595, ha indirizzato al Ministro della pubblica istruzione e al direttore generale dell'istruzione tecnica, su richiesta anche della rappresentanza sindacale unitaria del medesimo istituto, un quesito vertente sulla non rispondenza della programmazione didattica della materia trattamento testi e dati alla - classe di concorso - 075/A - dattilografia e stenografia -, che, ad oggi, è ancora senza alcuna risposta;

l'insegnamento di stenografia e dattilografia - classe di concorso - 075/A -,

negli istituti tecnici commerciali statali e professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici, nei cui *curricula* è presente in base al decreto ministeriale del 24 novembre 1994, n. 334, è da sempre finalizzato al conseguimento dell'obiettivo trasversale della « scrittura-stenoscrittura » che, attualmente, si sviluppa con le tecnologie informatiche degli stenoterminali, i cui linguaggi, logico-linguistici, fanno conseguire agli studenti le opportune abilità di base al fine di poterli meglio indirizzare ai lavori di recupero, sia oggettivi che trasversali, incrementando, così, la capacità di comprensione del testo, scritto ed orale, di analisi della scrittura periodale, di sintesi dei concetti principali e di elaborazione in tempo reale, come verificato dai temi dagli alunni partecipanti all'VIII edizione della mostra nazionale, grafico-pittorico-multimediale, con la realizzazione di video, su la « scrittura-stenoscrittura », tenutasi presso il citato istituto « Enrico Falck » di Sesto San Giovanni (Milano);

nel corso dell'aggiornamento in parola, i numerosi docenti partecipanti hanno richiesto l'immediata convocazione dell'esperto professor Rosario Leone, medaglia d'argento del Presidente della Repubblica, al Ministero della pubblica istruzione, come già prospettato dallo stesso Ministro dal 26 ottobre 1995 e decretato dalla risoluzione Sbarbati ed altri, per riformulare i programmi d'insegnamento e concorsuali nonché i corsi di aggiornamento-formazione in servizio del personale docente appartenente alla classe di concorso - 075/A - e - 076/A;

si è, ancora, sollecitata l'introduzione dell'insegnamento di stenografia all'università, come dai progetti e disegni di legge ripetutamente presentati nella X, XI e XII Legislatura;

impegna il Governo:

a convocare immediatamente presso il Ministero della pubblica istruzione l'esperto professor Rosario Leone, meda-

glia d'argento del Presidente della Repubblica e la Commissione di studi e ricerche dell'Ente unione professionale stenografica italiana, che raggruppa gli insegnanti di stenografia - dattilografia - trattamento testi - della Scuola di Stato, per riformulare i programmi della materia corrispondente alla classe di concorso - 075/A - del curriculum Igea degli istituti tecnici commerciali statali e - 076/A - dell'indirizzo economico-aziendale e turistico degli Istituti Professionali di Stato - nonché elaborare le programmazioni concorsuali e i corsi di aggiornamento-formazione per il relativo personale docente;

a nominare, in base alla legge del 19 novembre 1990, n. 341, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'esperto professor Rosario Leone e i sei componenti della Commissione di studi e ricerche dell'Ente unione professionale stenografica Italiana, per disciplinare i corsi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di dattilografia - stenografia - trattamento testi - classe di concorso - 075/A - e - 076/A - e all'approfondimento della didattica delle discipline in discorso;

ad introdurre l'insegnamento di stenografia - trattamento testi - classe di concorso - 075/A - e - 076/A - nelle Università, designando l'esperto professor Rosario Leone e i componenti della Commissione di studi e ricerche di cui si fa cenno, per sperimentare, presso alcuni istituti universitari « pilota » la formazione-riconversione universitaria dei docenti in parola;

a non disattendere il parere del Consiglio di Stato del 25 maggio 1994, n. sezione 1012/84, secondo il quale è possibile includere l'insegnamento di stenografia della materia trattamento testi e dati dell'indirizzo Igea, ma non è possibile sopprimerla, poiché ciò produrrebbe una diminuzione dell'area disciplinare della scuola secondaria superiore di secondo grado nel cui ambito è presente l'insegnamento di stenografia.

(7-00003) « Napoli, Aprea, Palumbo, Malgieri, Panetta, Follini ».

La XIII Commissione Agricoltura della Camera:

premessi che:

alla fine di giugno si terrà a Bruxelles l'ultimo Consiglio dei ministri della Presidenza italiana;

si ritiene quanto mai necessario ribadire le proposte italiane in merito ai prezzi ed alle misure connesse applicabili per la campagna di commercializzazione 1996/1997;

impegna il Governo:

a sostenere in sede europea le seguenti misure:

A - Cereali, semi oleosi, piante proteiche e riso.

1) Riposo delle terre:

a) sopprimere, in via preventiva, il *set-aside* volontario che vanifica, data la sua natura di misura facoltativa, almeno in parte la funzione regolatrice di quello obbligatorio;

b) differenziare il tasso di ritiro in funzione del tasso di approvvigionamento di ciascun prodotto, o gruppo di prodotti (mais, grano duro, semi oleosi e altri cereali);

c) sopprimere la possibilità di trasferire ad altro produttore l'obbligo del ritiro obbligatorio;

d) sopprimere la disposizione che non consente di destinare al riposo i terreni che non erano nella disponibilità dell'azienda nei due anni precedenti;

e) presentazione urgente di una proposta della Commissione al Consiglio relativa al tasso di messa a riposo per le prossime semine, prevedendo un tasso non superiore al cinque per cento e salvaguardando in questo contesto la discriminazione di trattamento riservata al semi oleosi dal *memorandum* d'intesa « Blair house », nonché garantendo un minimo di autoapprovvigionamento di semi oleosi

« non food » da parte dell'industria di trasformazione. In tale contesto, è auspicabile che si proceda inoltre ad un riequilibrio delle compensazioni fra il regime generale e quello semplificato, in favore di quest'ultimo.

2) Maggiorazioni mensili riso:

mantenimento del livello attuale tenuto conto: della riduzione del numero da sette a quattro a seguito della riforma del riso; dei maggiori costi di conservazione rispetto agli altri; dell'alto costo del denaro sul nostro mercato.

3) Leguminose in grani (ceci, vecce, lenticchie):

inserimento nel regime di aiuto del fagiolo, per le analogie con le colture in questione sia dal punto di vista nutrizionale che degli areali di coltivazione ed aumento corrispondente della QMG.

B - Tabacco.

Aumento a 3 ecu/kg del premio del gruppo varietale 04 *Fire cured*, varietà Kentucky;

divisione del gruppo varietale 05 in due gruppi, per separare i levantini italiani da quelli greci;

aumento pari al 20 per cento del premio del gruppo varietale 05 levantini italiani;

assenso del Consiglio per il pagamento del premio del raccolto 1994 (compensazione intra ed intervarietali);

retroattività della norma per la compensazione intravarietale prevista per il raccolto 1995 per il tabacco fuori premio, ma entro il limite di garanzia fissato per tutti i gruppi, prevedendo una misura di compensazione intervarietale per la quota parte di tabacco fuori premio che supera

il limite di garanzia fissato per il gruppo varietale 03 - *Dark cured*;

assenso del Consiglio per compensazioni intervarietali, con il trasferimento a fine campagna verso i gruppi di varietà eccedenti il proprio limite di garanzia dei quantitativi di ciascun limite di garanzia che restano dopo la distribuzione delle quote e la compensazione all'interno del gruppo varietale ampliando il disposto previsto dall'articolo 9 paragrafo 5 del regolamento 2075 del 1992, con decorrenza dal raccolto 1994.

C - Ortofrutta.

Eliminazione della proposta finanziaria della Commissione per il sostegno del comparto fino al 2001, con un aumento del 15 per cento delle disponibilità finanziarie, pari all'importanza che il settore rappresenta nell'ambito della PLV agricola globale, tenendo conto che attualmente ad una PLV settoriale del 15 per cento corrisponde un impegno finanziario commisurato ad appena il 3,6;

alimentazione del fondo operativo unicamente con mezzi finanziari comunitari, ovvero partecipazione dei produttori nel limite massimo del 20 per cento;

anticipazioni ai produttori per la realizzazione di programmi;

garanzia della possibilità che i quantitativi oggetto di intervento vengano determinati sulla base delle quote commercializzate dalle associazioni dei produttori nelle campagne precedenti e noti nella stessa campagna;

modifica del meccanismo delle restituzioni alle esportazioni, assegnando i titoli in funzione dell'importanza produttiva dei Paesi richiedenti, per evitare gli ingenti danni già prodotti ad operatori agricoli e commerciali italiani dall'attuale sistema;

aiuti diretti sulla base della superficie investita ed in funzione di precisi criteri

qualitativi per il settore della frutta in guscio, in considerazione del fallimento del regolamento CEE n. 789 del 1989.D - Vino.

Attualizzazione delle campagne di riferimento previste nel 1984 quale elemento determinante i criteri previsti dall'articolo 39 del regolamento di base per la distillazione obbligatoria;

soppressione del divieto di nuovi impianti, in particolare nelle zone vocate alla viticoltura;

soppressione del regime di abbandono nelle zone particolarmente vocate.

E - Olio di oliva.

Soppressione dell'aiuto al consumo e suo contestuale riversamento sull'aiuto alla produzione;

utilizzo pieno delle somme già accantonate per la promozione ed adeguamento delle aliquote di trattenuta per consentire lo svolgimento di azioni promozionali adeguate.

F - Latte.

Riduzione del prezzo di intervento per burro e latte scremato in polvere del cinque per cento collegato ad un: aumento dell'uno per cento delle quote; aumento della quota nazionale italiana di 1 mio/tonn.;

elevazione del grado di autoapprovvigionamento, sensibilmente ridotto rispetto a tutti gli altri Paesi comunitari;

trasferimento di tutto il quantitativo non utilizzato da vendite dirette a consigne.

G - Carni bovine.

Accettazione della unificazione del premio in favore dei bovini maschi au-

mentato del 14 per cento, a condizione che la gestione del regime sia consentita in modo autonomo. Ovvero, in alternativa, soppressione delle imposizioni del tetto dei 90 capi per azienda e del carico di 2 UBA/ettaro foraggero per rapportare il tutto alla nostra realtà produttiva.

H - Agricoltura di montagna.

Esenzione dall'obbligo del ritiro dei terreni;

riconoscimento, ai fini della compensazione al reddito, dei rendimenti storici applicati per le zone di pianura contigua;

esenzione, in caso di superamento dell'area di base nazionale, dalle penalità applicabili;

incentivazione della produzione di piante proteiche (ceci, lenticchie e vecce), inserendo anche il fagiolo;

previsione di un'applicazione flessibile del prelievo supplementare per i produttori di latte, istituendo un margine di tolleranza del venti per cento di superamento della quota, al di sotto del quale non si applicano penalizzazioni;

aumentare di dieci ecu il premio complementare per le vacche nutrici;

derogare dall'applicazione del carico di bestiame per ettaro/foraggero;

incrementare del venti per cento gli importi degli aiuti per gli allevatori di agnelli pesanti.

I - Adattamenti di accordi internazionali.

Equiparare la tariffa doganale delle importazioni dei 169.000 vitelli a quelli degli altri contingenti PECO;

eliminazione dazio zero all'importazione di nocciole della Turchia.

(7-00004)

« Poli Bortone, Aloï ».

La IX Commissione,

premessi che:

il decreto del Ministro dei trasporti 16 marzo 1994, n. 358, indica le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione;

il decreto citato, prevede l'obbligo per le imprese di autoriparazione di essere in possesso di una dotazione molto ampia di attrezzature e strumentazioni per l'esercizio dell'attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista;

le organizzazioni di categoria avevano raccomandato alla Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuare, con il decreto citato, solo quelle attrezzature e strumentazioni tecniche minime necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta dalle imprese di autoriparazione;

tali raccomandazioni sono state disattese;

come era prevedibile, il decreto ministeriale ha provocato gravi conseguenze operative a carico delle imprese artigiane di autoriparazione, le quali si sono trovate a dover affrontare oneri economici ed organizzativi insostenibili a causa delle attrezzature ridondanti e costose da acquistare obbligatoriamente, anche se non strettamente o direttamente necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta;

tale situazione, aggravata dal fatto che molte delle attrezzature indicate dal decreto risultano superate e tecnicamente obsolete, ha favorito e privilegiato il settore dell'autoriparazione di natura industriale, nonché il settore delle concessionarie automobilistiche con potenzialità economiche, finanziarie e commerciali assai più consistenti;

in particolare, occorre rilevare come, ad esempio, le chiavi a forchetta di cui al numero progressivo 1) e le chiavi di

cui ai numeri 3), 7), 9), 10), 11), 12), e 13), risultano superate e non indispensabili, e, quindi, potrebbero essere sostituite con una serie di chiavi fisse, combinate e a bussola, tecnicamente adeguate alla dimensione del veicolo;

la legge 5 gennaio 1996, n. 25, ha prorogato al 30 giugno 1996 il termine entro il quale le imprese esercenti attività di autoriparazione debbono documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per svolgere tale attività;

impegna il Governo

affinché si adoperi, entro il 30 giugno 1996, ad apportare al decreto 16 marzo 1994, n. 358, del Ministro dei trasporti e della navigazione le seguenti modifiche:

nella parte introduttiva ed esplicativa delle tabelle Cuna allegate al regolamento, integrare la voce « 3 - Definizioni » (pag. 7 del decreto pubblicato sul supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1994) con alcune indicazioni utili a stabilire il campo di applicazione del regolamento stesso. In particolare, integrare le due definizioni attualmente previste — « Impresa di autoriparazione » e « Attrezzature di officina » — con le seguenti: « Attività generale: attività di manutenzione e di riparazione, propria di ciascuna sezione, per la quale viene richiesto il possesso di attrezzature e strumentazioni minime. »; « Attività specializzata: attività effettivamente esercitata dall'impresa di autoriparazione, rientrante nel settore di attività di una sezione, per la quale viene richiesto il possesso di attrezzature e strumentazioni minime speciali, diverse da quelle previste per l'esercizio dell'attività generale. »; « Attività parziale: attività effettivamente esercitata dall'impresa di autoriparazione, normalmente rientrante nell'attività generale della sezione ma limitata ad una o ad alcune delle attività proprie di essa, ad esclusione delle attività specializzate, e per la quale viene richiesto il possesso di alcune delle attrezzature e strumentazioni minime previste per l'attività generale. »;

nella parte concernente l'elenco delle attrezzature e strumentazioni minime, re-

lative alle varie sezioni, modificare ed integrare i prospetti nel modo seguente:

Prospetto I — Attrezzature e strumentazioni minime per il settore Meccanica e Motoristica.

A) Attività generale: 16) Chiave dinamometrica; 37) Banco di lavoro per officina; 42) Sollevatore idraulico a carrello e a colonna; 43) Estrattori per viti prigioniere; 44-45) Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi e volanti di guida; 59) Pistole per usi vari (ingranaggio, lubrificazione, soffiaggio, gonfiaggio con manometro); 60-61-62-63-64) Attrezzi di misura (calibro decimale, micrometro, spessimetro, eccetera); 67) Trapano portatile ed a colonna; 68) Gru idraulica o comunque attrezzi di sollevamento di capacità adeguate; 72) Analizzatore gas di scarico: solo nel caso in cui l'impresa operi su motori a scoppio; 73) Opacimetro per motori diesel: solo nel caso in cui l'impresa operi su motori diesel; 74) Pistola stroboscopica; 75) Apparecchiatura prova compressione cilindri; 77) Vasca lavaggio pezzi; 78) Cavalletto per revisione motori o cambi; 80) Compressore aria; 83) Ponte sollevatore o fossa; 84) Cavalletti sostegno veicoli. — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: strumenti per la diagnosi della fase di accensione: tester per fase (gli strumenti sono variabili per costo e dimensione); impianto spurgo e controllo tenuta circuito freni; smontamolle universale.

B) Attività specializzate. — B.1) Rettifica di motori: 16) Chiave dinamometrica; 38-39-40) Unger per rettifica sedi valvole; 43-44) Estrattori vari; 59) Pistole per usi vari; 60-61-62-63-64) Comparatore e micrometri; 77) Vasca lavapezzi; 80) Compressore aria. — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Rettifica cilindri o alesatrice; Spianatrice teste; Forno elettrico; Equilibratrice alberi motore; Rettifica valvole; Levigatrice cilindri; Rettifica alberi motore; Barenatrice linee di banco. B.2) Pompista

diesel: 37) Banco di lavoro per officina; 59) Pistole vari usi; 60-61) Micrometri (in alternativa, comparatore); 71) Contagiri (strumento normalmente incorporato nell'opacimetro); 73) Opacimetro; 75) Apparecchiatura prova compressione; 76) Attrezzi prova iniettori; 77) Vasca lavaggio pezzi; 83) Ponte sollevatore o fossa; 80) Compressore aria; 108) Avviatore da 300 Ampere. — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Banco pompe iniezione; Strumenti per la diagnosi della fase di accensione. — B.3) Freni e sospensioni (rettifiche, rigenerazione, rinforzi): 59) Pistole vari usi; 77) Vasca lavaggio pezzi; 80) Compressore aria; 83) Ponte sollevatore o fossa. — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Rettifica tamburi, Rettifica dischi; Rivettatrice. — B.4) Radiatorista 37) Banco da lavoro per officina; 52) Saldatrice; 59) Pistole vari usi; 80) Compressore aria. — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Vasca prova radiatori; Saldatore a stagno. — B.5) Impianti Gas - GPL - Metano: 37) Banco da lavoro per officine; 72) Analizzatore gas di scarico; 83) Ponte sollevatore o fossa. Attrezzature tecniche, d'uso e strumentazioni generiche (di cui alla circolare n. 190/84 del 20 ottobre 1984 del Ministero dei trasporti, IV Direzione centrale - Divisione 41, ed alle eventuali modifiche ed integrazioni). — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Strumentazione per controllo fughe gas; Strumenti per la diagnosi della fase di accensione. — B.6) Carburatorista e tecnico iniezione: 37) Banco da lavoro per officine; 59) Pistole vari usi; 71) Contagiri (strumento normalmente incorporato nell'opacimetro); 72) Analizzatore gas di scarico; 75) Apparecchiatura prova di compressione; 77) Vasca

lavaggio pezzi; 80) Compressore aria; 83) Ponte sollevatore o fossa. — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Alesatori vari; Strumenti per la diagnosi della fase di accensione; Dispositivo per la misurazione della pressione. Note comuni: le attrezzature devono essere tecnicamente adeguate e dimensionate a seconda della tipologia di veicoli oggetto dell'intervento di autoriparazione, con specifico riferimento ai veicoli industriali, agli autobus, autocorriere, veicoli da campeggio e simili.

C) Attività parziali. — C.1) Riparazione motocicli e ciclomotori (Settore meccanica e motoristica e Settore elettrauto): 16) Chiave dinamometrica, 37) Banco da lavoro per officina; 52-54) Saldatrici varie; 59) Pistole vari usi; 61-62-63-64) Attrezzi di misura (calibro decimale, micrometro eccetera); 77) Vasca lavaggio pezzi; 80) Compressore aria; 109) Densimetro; 110) Tester (amperometro, voltmetro). — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Attrezzi per il sollevamento moto; Strumenti diagnosi accensione di fase; Estrattori vari. Le attrezzature devono essere tecnicamente adeguate e dimensionate a seconda della tipologia di motocicli e ciclomotori oggetto dell'intervento di autoriparazione (inferiori o superiori a 125 cm³). — C.2) Riparazione macchine agricole e movimento terra (settori meccanica e motoristica e elettrauto): 37) Banco da lavoro per officine; 41-42) Apparecchi di sollevamento idraulico; 52-54) Saldatrici varie; 59) Pistole vari usi; 60-61-62-63-64) Attrezzi di misura (calibro decimale, micrometro eccetera); 71) Contagiri (strumento normalmente incorporato nell'opacimetro); 73) Opacimetro; 77) Vasca di lavaggio pezzi; 78) Cavalletto per revisione motori o cambio; 80) Compressore aria; 109) Densimetro. — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Estrattori vari; At-

trezzo tagliatubi; Trapano e supporto a colonna; Impianto spurgo e controllo tenuta circuito freni; Kit manometri per circuiti idraulici. Rientrano normalmente nell'attività generale del settore meccanica e motoristica eventuali attività parziali come: 1) riparazione e sostituzione marmitte (37-banco di lavoro per officine, 52-saldatrice autogena o a filo, 83-ponte sollevatore o fossa, attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta); 2) montaggio di ganci di traino e simili.

Prospetto II — Attrezzature e strumentazioni minime per il settore carrozzeria.

A) Attività generale: 42) Sollevatore idraulico a carrello; 52) Saldatrice; 59) Pistole ed accessori per verniciatura, lavaggio e soffiaggio; 66) Smerigliatrice doppia; 67) Trapano; 80) Compressore aria; 84) Cavalletti di sostegno vetture; 87-88-89-90) Attrezzatura varia per battilamiera; 92) Attrezzo tiralamiere (con regolazione a vite della lunghezza e ganci piatti all'estremità; 97) Lucidatrice; 97-bis) Levigatrice con aspirazione automatica delle polveri (strumento da tenere contraddistinto dalla lucidatrice di cui al numero progressivo 97 della tabella ministeriale); 98) Banco riscontro scocca o similare senza dime; 100) Staccapunti; 101) Cabina per la verniciatura o, in alternativa, 102) Cabina forno per essiccazione; 103) Smerigliatrice portatile; 105) Soffiante aria calda; 111) Apparecchiature per controllo gruppi ottici. — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Sistemi di tiraggio; Coltello termico o similare.

B) Attività parziali. — B.1) Verniciatura: 42) Sollevatore idraulico; 59) pistole; 84) Cavalletti di sostegno; 80) Compressore aria; 97) Lucidatrice; 97-bis) Levigatrice con aspirazione automatica delle polveri (strumento da tenere contraddistinto dalla lucidatrice di cui al numero progressivo 97 della tabella ministeriale); 101) Cabina per la verniciatura o, in alternativa, 102) Cabina forno per essiccazione; 105) Soffiante aria calda. — Attrezzature d'uso e stru-

mentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Strumentazioni specifiche: Vasca lavaggio pistole e attrezzi. - B.2) Battilamiera o lattomeria: 42) Sollevatore idraulico; 52) Saldatrice; 67) Trapano; 59) Pistole vari usi; 80) Compressore aria; 84) Cavalletti di sostegno; 87-88-89-90) Attrezzatura varia per battilamiera; 98) Banco riscontro scocca o similare senza dime; 92) Attrezzo tiralamiere (con regolazione a vite della lunghezza e ganci piatti all'estremità); 100) Staccapunti; 111) Apparecchiatura per controllo gruppi ottici. - Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Strumentazioni specifiche: Sistemi di tiraggio; Coltello termico o similare. Le attrezzature devono essere tecnicamente adeguate e dimensionate a seconda della tipologia di veicoli oggetto dell'intervento di autoriparazione, con specifico riferimento ai veicoli industriali, agli autobus, autocorriere, veicoli da campeggio e simili. Per i veicoli da campeggio non sono richieste le attrezzature di cui ai numeri progressivi 98, 101, e 102 dell'attività generale; mentre, per gli altri veicoli richiamati, non sono richieste le attrezzature di cui al numero progressivo 98 dell'attività generale. - B.3) Carrozzeria per motocicli: Valgono, in quanto adeguate e tecnicamente applicabili, le medesime attrezzature e strumentazioni previste per l'attività generale. Rientrano normalmente nell'attività generale di carrozzeria eventuali attività parziali come quelle di: 1) Tappezzeria (macchina da cucire; rivettrice; spillatrice; aspirapolvere; trapano a mano o elettrico; attrezzature d'uso e strumentazioni generiche); 2) Sostituzione ed installazione di cristalli, e simili.

Prospetto III - Attrezzature e strumentazioni minime per il settore Elettrauto.

A) Attività generale: 42) Sollevatore idraulico a carrello; 43) Estrattori per viti prigioniere; 44) Estrattori per cuscinetti, ingranaggi, pulegge, tamburi; 54) Saldatore elettrico istantaneo; 59) Pistole per soffiaggio, lavaggio, lubrificazione; 63) Calibro a corsoio; 64) Smerigliatrice

doppia; 67) Trapano portatile; 71) Contagiri; 77) Vasca di lavaggio; 74) Pistola stroboscopica; 80) Compressore d'aria; 84) Cavalletti per sostegno veicolo; 108) Carica batteria; 109) Densimetro; 110) Tester; 111) Apparecchiatura per controllo orientamento gruppi ottici; 112) Banco di prova per controllo apparecchi elettrici; in alternativa; strumentazione diagnostica accensione fase, multimetro digitale e pinza amperometrica. - Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti strumentazioni specifiche: Saldatore a stagno; Trapano a colonna. Rientrano normalmente nell'attività generale di elettrauto eventuali attività parziali come quelle di impianti antifurto, impianti di HI-FI, telefonia, e simili. Rientrano le attività parziali di riparazione motocicli e ciclomotori, nonché di macchine agricole e di movimento terra per le quali valgono, in quanto adeguate e tecnicamente applicabili, le medesime attrezzature e strumentazioni previste per l'attività generale.

B) Attività specializzate. - B.1) Impianti di aria condizionata: 83) Ponte sollevatore o fossa. Strumentazioni specifiche: Ricarica gas condizionatore; Rilevatore fughe gas. - Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. - B.2) Contachilometri: 42) Sollevatori a carrello; 54) Saldatore a stagno a bassa tensione; 67) Trapano portatile; 80) Compressore; 84) Cavalletti di sostegno veicoli. - Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Strumentazioni specifiche: Bilancere o pressa con vari stampi per i quadri; Banco prova strumenti auto; Banco prova per i contagiri elettronici ed elettrici; Calamitatore e scalamitatore; Oscilloscopio.

Prospetto IV - Attrezzature e strumentazioni minime per il settore gommista.

A) Attività generale: 16) Serie di chiavi dinamometriche; 42) Sollevatore idraulico a carrello; 59) Pistola per soffiaggio e gonfiaggio con manometro; 80) Compressore

aria e pistole per vari usi; 83) Pedana di sollevamento o ponte sollevatore di veicoli; 113) Apparecchiatura e corredo leve per smontaggio pneumatici; 116) Manometro per controllo pressione pneumatici; 117) Apparecchiatura per l'equilibratura statica e dinamica delle ruote a banco e Apparecchiatura per l'equilibratura statica e dinamica delle ruote di rifinitura a carrello (da specificare nelle tabelle ministeriali); 119) Apparecchiatura per la riparazione di pneumatici tubeless; 118) Apparecchiatura per il controllo dell'assetto ruote; 120) Dispositivo per smontaggio interni valvole; 122) Vasca prova per camere d'aria e pneumatici; 123) Misuratore spessore battistrada; 124) Pinza per pesi di equilibratura; 125) Chiave pneumatica ad impulso (avvitatore). — Attrezzature d'uso e strumentazioni generiche necessarie per l'esercizio dell'attività effettivamente svolta. Aggiungere le seguenti Strumentazioni specifiche: Apparecchiatura per la riparazione di camere d'aria; Apparecchiatura per la riparazione di pneumatici. Per gli interventi su veicoli industriali, autobus, autocorriere e simili, macchine agricole, movimento terra e carrelli, è prescritta la gabbia di sicurezza per il gonfiaggio di pneumatici.

B) Attività specializzate. — B.1) Gommista motocicli e ciclomotori: valgono, in quanto adeguate e tecnicamente applicabili, le medesime strumentazioni ed attrezzature dell'attività generale [non sono richieste le apparecchiature di cui ai punti 118) e 119) e le strumentazioni specifiche per la riparazione di camere d'aria e per la riparazione di pneumatici, dell'attività generale; viene richiesto il sollevatore meccanico].

(7-00005) « Chincarini, Michielon ».

La XIII Commissione,

considerato che:

la psicosi della « mucca pazza » ha provocato gravi ripercussioni sul consumo di carni in tutto il mondo;

in Italia, il prezzo di mercato della carne rossa è calato dalle 6.700-7.800 alle 5.700-6.000 lire al chilo e quello della carne bianca dalle 8-10.000 alle 7.000 lire al chilo;

le nostre aziende zootecniche stanno svendendo i propri capi, senza avere la possibilità di rimpiazzarli, date le perdite che stanno subendo;

la crisi si ripercuote non solo sulle aziende zootecniche, ma anche sulle industrie mangimistiche e sugli impianti di macellazione;

le misure fin qui assunte a livello europeo e nazionale non sono sufficienti a tutelare idoneamente il settore;

impegna il Governo:

a far fronte ai danni derivanti dalla psicosi della « mucca pazza », concedendo alle aziende zootecniche un contributo di lire 350.000 per ogni capo macellato nel periodo 22 marzo-31 agosto 1996;

ad assumere le opportune iniziative al fine di adeguare le aliquote IVA delle carni e degli animali vivi di specie bovina, riducendo l'attuale aliquota al 5 per cento;

ad assumere le opportune iniziative, anche a livello comunitario, per tutelare il settore zootecnico.

(7-00006) « Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino ».

La IX Commissione,

premesso che:

uno studio realizzato da Confitarma — associazione che raggruppa gli armatori navali italiani — ha evidenziato, tra l'altro, come il tonnellaggio complessivo della flotta di bandiera sia calato da 11,7 ad 8,2 milioni di tonnellate di stazza lorda nell'arco di cinque anni, con un decremento dei marittimi imbarcati da 41.000 a 23.500 unità;

secondo dichiarazioni rilasciate dai dirigenti di vertice della stessa Confitarma,

senza un'adeguata politica di incentivazioni atte a conferire alla flotta italiana maggiore competitività nei confronti della concorrenza europea, essa rischia di sparire completamente dal mercato dei traffici merci internazionali nel volgere di meno di un decennio, soprattutto a causa delle imposizioni fiscali e del costo del lavoro;

secondo le fonti sopracitate, infatti, rispetto alle bandiere europee maggiormente competitive (Grecia, Portogallo e Gran Bretagna) il maggior costo di gestione su base annua di una nave italiana sarebbe pari a 700.000/950.000 dollari, a causa del costo degli equipaggi e dell'aliquota fiscale che complessivamente grava sulle imprese armatoriali italiane, pari al 53,2 per cento, a confronto di aliquote comprese tra il 5 ed il 20 per cento applicate in Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo ed Olanda;

la competitività dell'armamento nazionale è altresì minacciata al sempre maggior ricorso alle immatricolazioni di navi negli *open registries* sotto bandiera di comodo, che nel nostro Paese, secondo le più recenti statistiche disponibili, si limita al 14 per cento della flotta complessiva, mentre ammonta al 97 per cento in Belgio, al 75 per cento in Gran Bretagna, al 58 per cento in Germania ed al 52 per cento in Francia, ciò che consente l'assunzione di equipaggi a basso costo, vantaggi valutari e trattamenti fiscali forfettari;

appare peraltro evidente che gli armatori italiani, in mancanza di misure legislative e fiscali atte a consentire loro un recupero di competitività nei confronti di una concorrenza sempre più agguerrita, saranno costretti a trasferire una parte sempre più consistente del proprio naviglio sotto bandiere di comodo, con la inevitabile conseguenza di sostituire ai marittimi italiani attualmente naviganti equipaggi extracomunitari, aggravando ulteriormente la situazione occupazionale di un settore già in grave crisi malgrado le impareggiabili tradizioni della marineria italiana;

parimenti preoccupante, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, è

inoltre il fatto che le immatricolazioni sotto bandiera di comodo avvengono spesso in Stati che non accertano il rispetto delle Convenzioni internazionali e consentono la navigazione «sub standard», con notevoli risparmi nei costi di gestione, ma parimenti notevoli incrementi nei fattori di rischio, come peraltro ampiamente dimostrato dai tanti naufragi ed i sovente conseguenti disastri ambientali verificatisi anche nel Mediterraneo negli ultimi anni;

impegna il Governo

ad assumere urgenti provvedimenti a sostegno dell'armamento italiano, dei livelli occupazionali e professionali dei lavoratori del settore, nonché atti a scongiurare il detrimento degli *standards* di sicurezza della navigazione.

(7-00007)

« Urso ».

La VI Commissione,

considerato che la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante « Nuove disposizioni per le comunità montane », prevede, al comma 1 dell'articolo 16, che nei comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi nei comuni montani, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per pubblici esercizi il cui giro d'affari ai fini Iva sia stato inferiore, nell'anno precedente, a lire 60 milioni possa avvenire sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, essendo le imprese in tal caso esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale;

tenuto conto dell'importanza ed urgenza dell'attuazione di tale previsione normativa al fine di poter garantire l'attività dei piccoli esercizi commerciali come servizi fondamentali all'interno delle piccole comunità di montagna;

tenuto conto che sulla base di tale articolo diverse regioni hanno nel frattempo, con delibere della giunta regionale, individuato i comuni e le località in cui trova applicazione il citato articolo 16 comma 1 della legge n. 97 del 1994;

preso atto che, a più di due anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 97 del 1994, il Ministero delle finanze non ha ancora emanato il regolamento attuativo dell'articolo 16, ren-

dendo di fatto inapplicata una legge dello Stato approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica,

impegna il Governo

a ripristinare la certezza del diritto, adoperandosi immediatamente a dare concreta attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994.

(7-00008) « Ballaman, Fontan, Cavaliere ».